



**Seminario Nazionale per l'approfondimento degli aspetti tecnici relativi al
Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (ex art. 27, co. 4 D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.)**

INTERVENTO DEL PARTECIPANTE: Sindaca Rosa Melodia

In data 14 gennaio 2016 si è tenuta un'assemblea consiliare congiunta per affermare la “non disponibilità” alla localizzazione nelle aree del territorio dei Comuni di Matera, Altamura, Gravina, Irsina, Spinazzola e Poggiorsini del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico

Con DCC n.1 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto “opposizione alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nel territorio del Comune di Altamura”, il Consiglio Comunale di Altamura deliberava :

- a) la propria ferma opposizione alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nel territorio del Comune di Altamura e in quello dei Comuni di Matera, Laterza e Gravina in Puglia;
- b) di ritenere denuclearizzato il proprio territorio;
- c) di dare mandato alla Sindaca a proporre, ove occorre anche avvalendosi di consulenti esterni, le osservazioni alla carta nazionale

Osservazioni del Comune di Altamura in sede di partecipazione alla consultazione pubblica inerente la procedura di localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti Radioattivi e Parco tecnologico, ex art 27 del Dlgs n 31/2010

Predisposte dall'Avv. Procacci Pasquale unitamente all'Avv. Michelangelo Pinto, ed al geologo dott. Pietro Pepe

Approvate dal Consiglio Comunale di Altamura in data 22 giugno 2021 DCC n. 30/2021

OSSERVAZIONI:

1. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione: omessa valutazione in merito all'inclusione in via prioritaria di altri siti come possibili alternative a quelli individuati in base ai soli criteri della guida n 29 ISPRA
2. Carenza di istruttoria: risalenza dei dati al 2014 (aggiornati al max 2015) ed omessa indagine in merito alla sussistenza di vincoli, tutele o altre previsioni ostatiche eventualmente apposti da Piani o programmi regionali – omessa valutazione di eventuali impatti cumulativi
3. Carenza di istruttoria: omessa valutazione delle criticità di lungo periodo e degli eventuali impatti cumulativi
4. Violazione di legge e difetto di istruttoria: utilizzo esclusivo dei criteri di cui alla Guida Tecnica Ispra n. 29 anziché di quelli impartiti dall'Agenzia e dall'AIEA
5. Violazione di legge- violazione art 27 D.Lgs n. 31/2010 -eccesso di potere- carenza di istruttoria – carenza di motivazione
6. Violazione di legge- violazione art. 97 Cost. - violazione art. 11 Legge 241/90- violazione art. 27 D.Lgs. n. 31/2010- eccesso di potere – ingiustizia manifesta
7. Violazione di legge – carenza di istruttoria: mancata considerazione della sussistenza di criteri di esclusione delle aree territoriali contrassegnate dalle sigle BA-MT4 e BA-MT5

RELAZIONE TECNICA

redatta dal dott. Geol. Pietro Pepe

Analisi di alcuni criteri escludenti

- 1- CE2 contrassegnate da sismicità elevata
- 2- CE3 interessate da fenomeni di fagliazione
- 3- CE4 aree caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologia e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali
- 4- CE5 contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica
- 5-CE7 caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10%
- 6- CE10 caratterizzate da falda affiorante o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito
- 7- CE12 aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
- 8- CE13 che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade urbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
- 9- CE14 aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo